

**FONTANA c. ITALIA**  
**ricorso n. 1452/03**  
**sezione II<sup>^</sup>, 13 novembre 2008**

**FATTO**

Il ricorrente, nato nel 1934, risiede a Parma.

Il 12 marzo 1985, il ricorrente citava in giudizio la banca C.R.R.E. dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia nel quadro di una fattispecie relativa al risarcimento dei danni subiti a seguito della revoca del suo conto corrente. A mezzo di una sentenza del 20 ottobre 2000, depositata in cancelleria il 9 novembre 2000, il Tribunale accoglieva la domanda dell'attore. Il 7 novembre 2001, il ricorrente impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Bologna, la quale, tuttavia, respingeva l'appello.

Il 12 aprile 2002, il ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Ancona ai sensi della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", al fine di lamentare la durata eccessiva della procedura appena descritta. La Corte d'appello adita, a mezzo di decreto depositato in cancelleria in data 11 luglio 2002, constatava il superamento della durata ragionevole, ma rigettava la domanda di risarcimento del danno in quanto sprovvista di prove sufficienti. Il ricorrente non presentava ricorso dinanzi alla Corte di cassazione e la pronuncia della Corte d'appello passava in giudicato in data 15 settembre 2003.

**DIRITTO**

Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 7 gennaio 2003, ha lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito CEDU) a causa della durata eccessiva della procedura interna.

In merito a detta doglianza la Corte prende in considerazione la sola durata del procedimento dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, sino al deposito della sentenza il 9 novembre 2000, mentre ritiene di non poter prendere in considerazione la durata della procedura successiva in quanto il ricorrente era tenuto ad esaurire le vie di ricorso interne presentando nuovamente ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Ancona ai sensi della legge "Pinto". Ne consegue che la procedura da prendere in considerazione si è protratta per quindici anni e otto per un solo grado di giudizio.

**APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU**

**a. Danni**

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno subito, rimettendosi al giudizio della Corte per la liquidazione dello stesso.

La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, riconosce che, in assenza di rimedi interni, avrebbe potuto accordare al ricorrente la somma di 13 000 EUR. Il fatto che la Corte d'appello di Ancona non abbia liquidato alcuna somma in favore del ricorrente conduce a un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza la Corte, tenuto conto delle caratteristiche del ricorso "Pinto" nonché tenuto conto altresì della giurisprudenza precedente nella stessa materia, riconosce al

ricorrente un risarcimento di 5 850 EUR.

**b. Spese**

Dal momento che il ricorrente non ha avanzato alcuna pretesa in relazione alle spese sostenute la Corte non ritiene di dover liquidare alcuna somma a tal titolo.